

(N. 2161)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 febbraio 1952 (V. Stampato N. 2421)

presentato dal Ministro dell'Industria e Commercio

(CAMPILLI)

di concerto col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

e col Ministro del Bilancio

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 7 FEBBRAIO 1952

Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, concernente la estensione alle imprese commerciali ed artigiane della legge 21 agosto 1949, n. 638, sulle imprese industriali danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità, e integrazioni e modifiche della legge stessa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, concernente l'estensione alle imprese commerciali ed artigiane della legge 21 agosto 1949, n. 638, sulle imprese industriali danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità, e integrazioni e modifiche della legge stessa, con le seguenti modificazioni:

Il titolo è sostituito dal seguente:

« Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, concernente la estensione, con integrazioni e modifiche, della legge 21 agosto 1949, n. 638, alle imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità verificatesi a partire dalla entrata in vigore della predetta legge del 1949 ».

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni della legge 21 agosto 1949, n. 638, integrate e modificate col presente decreto, sono estese alle imprese commerciali (individuali o sociali) ed a quelle artigiane, che intendono ricostruire o riattivare le loro aziende danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità verificatesi a partire dalla entrata in vigore della legge stessa.

« Le predette disposizioni si applicano alle imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed artigiane anche in caso di distruzione delle normali scorte di esercizio ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Il limite della garanzia complessiva dello Stato, di cui all'articolo 1 della legge 21 agosto 1949, n. 638, per ciascuna operazione di finanziamento, è elevato all'80 per cento delle perdite accertate sull'operazione stessa, e quello della garanzia sussidiaria complessiva, limitatamente al finanziamento delle imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed artigiane colpite dalle alluvioni posteriori alla

entrata in vigore della legge predetta, è elevato, per un primo fondo di garanzia, a 5 miliardi ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Per il finanziamento delle operazioni da garantire ai sensi dell'articolo 2 è anticipata dallo Stato agli istituti ed aziende di credito, di cui al successivo articolo 7, la somma di lire cinque miliardi all'interesse annuo dell'1 per cento.

« Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti fra il Tesoro dello Stato e gli istituti e le aziende di credito, in ordine alla concessione delle anticipazioni di cui al comma precedente, nonchè il saggio dell'interesse, che non potrà superare il massimo del tre per cento in ragione di anno, da praticare alle imprese mutualitarie e le modalità di restituzione da parte delle stesse.

« Ciascuna convenzione è approvata con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Ai soli effetti della applicazione della legge 21 agosto 1949, n. 638, e del presente decreto, la misura del danno subito da ciascuna impresa sarà accertata dal prefetto della provincia sentita una Commissione presieduta dall'intendente di finanza e composta dal presidente della locale Camera di commercio, industria e agricoltura e dal direttore dell'Ufficio provinciale industria e commercio.

« La Commissione valuterà tutti i mezzi di prova utili per tali accertamenti ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, di cui all'articolo 2 della legge 21 agosto 1949, n. 638, è elevato alla misura massima del 3 per cento annuo.

« Alle imprese che intendano provvedere con mezzi propri alla ricostruzione e riattivazione degli impianti e alla ricostituzione delle normali scorte di esercizio, sarà concesso, fino ad un massimo del venti per cento, un contributo da corrispondersi in base a stati di avanzamento della ricostruzione o della riattivazione o della ricostituzione delle scorte accertati dall'ufficio tecnico erariale.

« La Commissione, di cui al precedente articolo 4, accertato il danno, propone l'eventuale contributo da assegnarsi alle imprese interessate. Il prefetto, esaminata tale proposta, emette il decreto di concessione del contributo e l'intendente di finanza ne dispone il pagamento in una o più soluzioni, secondo la qualità del danno, mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento dell'importo massimo di lire 50 milioni, che il Ministero del tesoro è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti prima della emissione di ulteriori ordini di accreditamento a favore dello stesso funzionario delegato.

« Per la corresponsione del concorso negli interessi e del contributo, previsti nei precedenti commi, è autorizzata la spesa di lire un miliardo e mezzo ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« La durata del finanziamento destinato alla ricostituzione delle scorte non può superare quattro anni, esclusa ogni proroga anche nella forma di prestito consolidato.

« Salvo il disposto del precedente comma, l'intendente di finanza può autorizzare, fin dall'inizio, la forma di prestito consolidato, per le operazioni di cui al precedente articolo 2. Ove un'operazione eccedesse l'importo di lire 25.000.000, è necessaria l'autorizzazione, su proposta dell'intendente di finanza, del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio ».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Le operazioni creditizie di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 638, ed al presente decreto, possono essere effettuate oltre che dagli istituti indicati nella legge medesima anche da quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, nonché dagli altri istituti ed aziende di credito, di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che siano autorizzati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

« All'assegnazione tra gli enti finanziari della somma di lire cinque miliardi prevista dall'articolo 3 del presente decreto, sarà provveduto con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria ed il commercio, con preferenza per quegli enti che operano prevalentemente nelle zone sinistrate e che abbiano avuto, per effetto di pubbliche calamità, notevoli immobilizzi dei loro investimenti ».

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente articolo 7-bis:

« Alle piccole imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed agli artigiani, il cui danno accertato non superi le lire 200.000, sarà concesso un contributo, a fondo perduto, fino al novanta per cento del danno accertato.

« La concessione del contributo sarà disposta con decreto del prefetto competente, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 4.

« Per la erogazione di detti contributi è stanziata nel bilancio dell'esercizio 1951-52, e per un primo stanziamento, la somma di lire 750.000.000.

« La ripartizione della somma stanziata fra le provincie interessate verrà effettuata con decreto del Ministro dell'industria e commercio di concerto con il Ministro del tesoro ».

L'articolo 8 è soppresso.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere di sette miliardi e 250 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto per l'esercizio 1951-52 si provvede con corrispondente aliquota del ricavo del prestito di cui alla legge sull'emissione dei buoni del Tesoro novennali a premio con scadenza 1° gennaio 1961 ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

ALLEGATO.

Decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 15 dicembre 1951.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di estendere le disposizioni della legge 21 agosto 1949, n. 638, alle imprese commerciali e artigiane danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità e di provvedere alle conseguenti integrazioni e modifiche della legge stessa;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio, per le finanze e *ad interim* per il tesoro;

DECRETA :

Art. 1.

Le disposizioni della legge 21 agosto 1949, n. 638, integrate e modificate con il presente decreto, sono estese alle imprese commerciali ed a quelle artigiane, che intendono ricostruire o riattivare le loro aziende danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità.

Le predette disposizioni si applicano alle imprese industriali, commerciali ed artigiane anche in caso di distruzione delle normali scorte di servizio.

Art. 2.

Il limite della garanzia sussidiaria complessiva dello Stato, di cui all'articolo 1 della legge 21 agosto 1949, n. 638, è elevato a 5 miliardi e quello della garanzia, per ciascuna operazione di finanziamento, è elevato all'80 per cento delle perdite accertate sull'operazione stessa.

Art. 3.

Per il finanziamento delle operazioni da garantire ai sensi dell'articolo 2 è anticipata dallo Stato agli istituti ed aziende di credito, di cui al successivo articolo 7, la somma di lire tre miliardi all'interesse annuo dell'1 per cento.

Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti fra il Tesoro dello Stato e gli istituti e le aziende di credito, in ordine alla concessione delle anticipazioni di cui al comma precedente, nonchè il saggio massimo dell'interesse da praticare alle imprese mutuarie e le modalità di restituzione da parte delle stesse.

Ciascuna convenzione è approvata con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio.

Art. 4.

Ai soli effetti della applicazione della legge 21 agosto 1949, n. 638, e del presente decreto, la misura del danno subito da ciascuna impresa è accertata dal prefetto della Provincia sentito il competente Nucleo della polizia tributaria ed una Commissione permanente presieduta dall'Intendente di finanza e composta dal presidente della locale Camera di commercio, industria e agricoltura, dal direttore dell'Ufficio provinciale industria e commercio e dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale.

Per tali accertamenti debbono essere esibiti gli inventari ed i registri di carico e scarico relativi al periodo immediatamente precedente all'evento calamitoso ed ogni altro documento atto a dimostrare la preesistenza del bene distrutto o danneggiato. In mancanza l'entità del danno può essere determinata sulla base degli accertamenti fiscali relativi all'anno precedente all'evento.

Art. 5.

Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, di cui all'articolo 2 della legge 21 agosto 1949, n. 638, è elevato alla misura massima del tre per cento annuo.

Alle imprese che intendano provvedere con mezzi propri alla ricostruzione e riattivazione degli impianti e alla ricostituzione delle normali scorte di esercizio, può essere concesso un contributo, per non oltre quattro anni, nella misura massima del tre per cento annuo della somma che sarà determinata nel decreto di concessione.

Per la corresponsione del concorso negli interessi e del contributo previsti nei precedenti commi, è autorizzata la spesa di lire un miliardo, ripartita in ragione di lire 125.000.000 nell'esercizio 1951-52, di lire 250.000.000 in ciascuno degli esercizi 1952-53, 1953-54 e 1954-55 e di lire 125.000.000 nell'esercizio 1955-56.

Art. 6.

La durata del finanziamento destinato alla ricostituzione delle scorte non può superare quattro anni, esclusa ogni proroga anche nella forma di prestito consolidato.

Salvo il disposto del precedente comma, il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, può autorizzare che l'operazione assuma, fin dall'inizio, la forma di prestito consolidato.

Per le operazioni previste dalla legge 21 agosto 1949, n. 638, e dal presente decreto, il Comitato predetto è integrato da un rappresentante della categoria delle imprese commerciali e da un rappresentante della categoria delle imprese artigiane, designati dal Ministro per l'industria ed il commercio, nonché da un funzionario tecnico della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, designato dal Ministro per le finanze.

Art. 7.

Le operazioni creditizie di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 638, ed al presente decreto, possono essere effettuate oltre che dagli istituti indicati nella legge medesima anche da quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, nonché, occorrendo, dagli altri istituti ed aziende di credito, di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che siano autorizzati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

All'assegnazione tra gli enti finanziatori della somma di lire tre miliardi prevista dall'articolo 3 del presente decreto, sarà provveduto con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria ed il commercio, con preferenza per quegli enti che operano prevalentemente nelle zone sinistrate e che abbiano avuto, per effetto di pubbliche calamità, notevoli immobilizzi dei loro investimenti.

Art. 8.

Con decreti dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio sarà provveduto al riparto dei fondi e dei contributi previsti dalla legge 21 agosto 1949, n. 638, e dal presente decreto, tra le categorie industriali, artigiane e commerciali, con particolare riguardo alle imprese minori più gravemente danneggiate.

Art. 9.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere di tre miliardi e 125 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto per l'esercizio 1951-52, si provvede con corrispondente aliquota del ricavo del prestito di cui alla legge sull'emissione dei buoni del Tesoro novennali a premio con scadenza 1° gennaio 1961.

Art. 10.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI - CAMPILLI - ZOLI -
VANONI - PELLA,

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI.